

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna». (26A00782) Pag. 1

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eco-sea società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A00777) Pag. 8

DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Amazzoni società cooperativa», in Orsogna e nomina del commissario liquidatore. (26A00778) Pag. 9

DECRETO 10 febbraio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Docenti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A00825) Pag. 10

DECRETO 10 febbraio 2026.

Scioglimento della «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (26A00826) Pag. 11

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 18 dicembre 2025.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di rapportazione navale. (26A00827) Pag. 12



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rettifica della determina AAM/PPA n. 33/2026 del 22 gennaio 2026 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardirene». (26A00823). Pag. 14

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00784). Pag. 14

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Approvazione delle modifiche del «Regolamento interno del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria» (26A00783) Pag. 14

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A00824). Pag. 14

Ministero delle imprese e del made in Italy

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «I-FID S.r.l.», in Pessinetto. (26A00839) Pag. 21



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici

di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

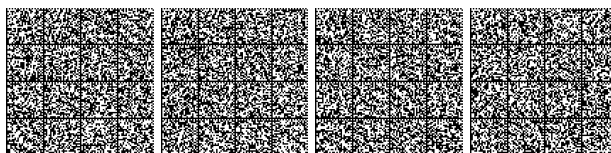
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Carpegna DOP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - serie L 163 del 2 luglio 1996;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Marche competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna» così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 12 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PROSCIUTTO DI CARPEGNA» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

Caratteristiche genetiche.

La materia prima da utilizzare è costituita da cosce fresche che devono provenire da suini figli di:

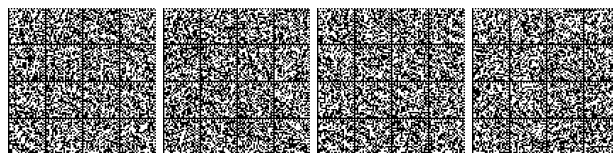
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:



Tipo genetico verro →					Altro tipo genetico approvato (selezione incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non o non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI		
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitettici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*).

Allevamento e alimentazione.

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante.

Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;

svezzamento;

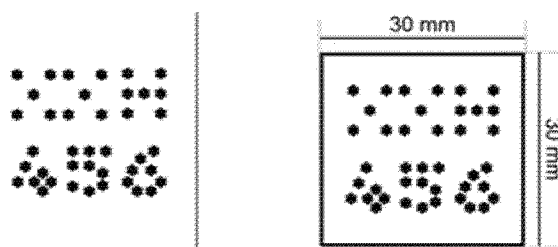
magronaggio;

ingrasso.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'U.E. e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.



In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.



Tatuaggio di origine

**Piastra per l'apposizione
del tatuaggio di origine**

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Carpegna».

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:

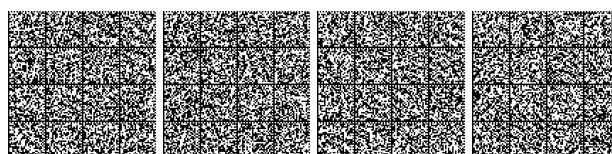


Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;



è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;

la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale. Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei suini».

Macellazione e sezionamento dei suini.

L'età minima del suino alla macellazione è di dieci mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

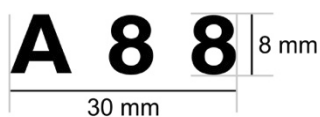
Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy*, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi e appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine. Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.

Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed inamovibile il seguente timbro identificativo:

Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Carpegna».

L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (Provincia di Pesaro-Urbino, Regione Marche).

Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

Materie prime

Il «Prosciutto di Carpegna» è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno ventiquattro ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C, successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto classico».

Le cosce così preparate, provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento, devono essere lavorate presso lo stabilimento di elaborazione non oltre centoventi ore dalla macellazione, assicurando che, qualora non sia effettuata immediatamente la salagione, le cosce siano riposte in un ambiente a temperatura compresa tra -1°C e +4°C.

Le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.

Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0°C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.

Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre undici giorni.

Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi.

Prima della fine di questa fase si esegue la «toeletatura», cioè la rifinitura della superficie del lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto calo peso.

Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata «a strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.

In seguito i prosciutti sono battuti, tolettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.

In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.

Art. 5.

Stagionatura

Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra 15°C e 22°C ed umidità relativa del 40-70%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di quattordici mesi.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

caratteristiche fisiche:

forma: tondeggianti, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;

peso: non inferiore a 8 kg;

aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmoneato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all'esterno;

caratteristiche organolettiche:

profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;



gusto: delicato e fragrante;
 consistenza: tenera ed elastica delle carni;
 caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
 umidità percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%;
 rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità): compreso tra 7,8 ed 11,2;
 rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali): compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;
 indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico - TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella Figura 1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.

Figura 1



Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.

È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti stagionati di almeno quindici mesi.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta».

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» è ubicata nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, dove il comune di Carpegna risponde alle seguenti coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:

coordinate: 43°47' N 12°20' E;
 superficie: 28,3 chilometri quadrati;
 altezza slm: 748 metri;
 altezza massima: 1415 metri;
 escursione altimetrica: 1015 metri;
 abitanti (21.12.2007): 1657.

Situato al confine settentrionale della porzione centrale della penisola, il territorio di Carpegna è compreso nel perimetro del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i con-

notati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione moderata, dall'assenza di umidità stagnante in aree geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata stazione climatica.

Oltre ai requisiti di conformità della materia prima, del processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di menzione:

l'uso di cosce ottenute da suini di età non inferiore a dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e più inclini alle lunghe stagionature;

l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;

il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio per la salatura all'inizio della lavorazione);

l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino) macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;

l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di pezzatura adeguata all'età minima del suino;

l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non oltre centoventi ore dalla macellazione;

la durata del processo complessivo, che prevede il completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;

la limitata presenza di sale nel prosciutto, sancita dai rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in centro Italia.

I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel cuore del Montefeltro e del suo Parco naturale, definiscono un contesto irripetibile di fattori micro-climatici favorevoli alla stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati» dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il Parco conserva ed alimenta da secoli.

Tali fattori hanno influito anche nella regolazione dell'attività enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina, attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette connessioni con la consistenza e con le proprietà organolettiche del prosciutto.

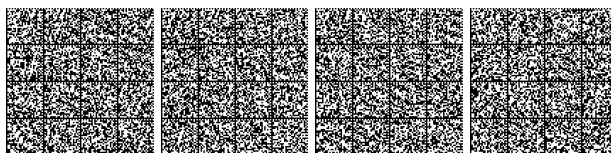
Le esigenze di implementazione di una materia prima conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzatisi da ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

26A00782



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecosea società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ecosea società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 37.731,00, si riscontra una massa debitoria di euro 145.215,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 107.484,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso l'Agenzia delle entrate riscossioni per i quali sono state emesse cartelle esattoriali;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 6 novembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che la predetta comunicazione è stata regolarmente consegnata presso la residenza del legale rappresentante e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ecosea società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06733200965), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

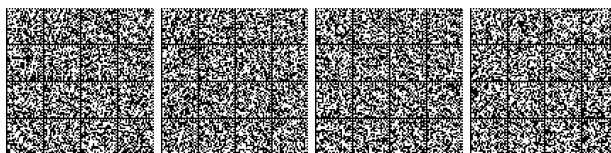
2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTNLE-72H70F205E), ivi domiciliata in via Vincenzo Monti, n. 8.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00777



DECRETO 10 febbraio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Amazzoni società cooperativa», in Orsogna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Amazzoni società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 21.959,00, si riscontra una massa debitoria di euro 61.306,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 39.347,00;

Considerato che in data 24 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 25 settembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi

risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che la suddetta comunicazione è tornata al mittente con esito «compiuta giacenza», quindi si intende perfezionata e non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Preso atto che la società cooperativa non è più iscritta negli elenchi della Confederazione cooperative italiane dal 13 dicembre 2022;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Le Amazzoni società cooperativa», con sede in Orsogna (CH) (codice fiscale 02597790696) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Dalila Di Loreto, nata a Lanciano (CH) il 16 novembre 1979 (codice fiscale DLR-DLL79S56E435B), ivi domiciliata in via San Francesco d'Assisi n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

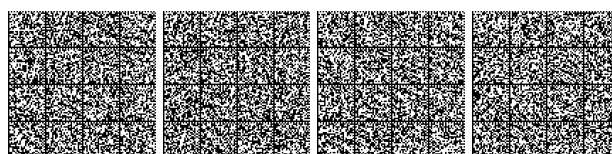
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il Ministro: URSO

26A00778



DECRETO 10 febbraio 2026.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Docenti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di Direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224,

che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente Ufficio dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Cooperativa edilizia Docenti società cooperativa» con sede legale in via Leonori Aristide, 42 - 00147 Roma (RM) - C.F. 80406810582, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

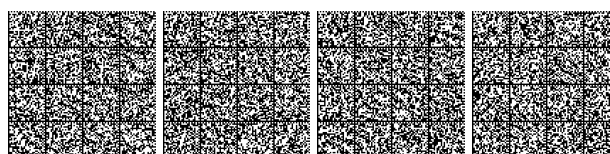
Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Cooperativa edilizia Docenti società cooperativa»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Marco Carboni, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/75, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla Legacoop, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del positivo riscontro fornito dal dott. Marco Carboni (giusta comunicazione PEC in data 2 febbraio 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;



Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa edilizia Docenti società cooperativa» con sede legale in via Leonori Aristide, 42 - 00147 Roma (RM) - C.F. 80406810582, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Marco Carboni, nato a Roma (RM) il 17 gennaio 1968, codice fiscale CRBMRC68A17H501C, domiciliato in via Dalmazia, 31 - 00198 Roma (RM).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00825

DECRETO 10 febbraio 2026.

Scioglimento della «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario



liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 29 settembre 2022, n. 16/GC/2022, con cui la società cooperativa «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», con sede legale in Bergamo (BG) - codice fiscale 02090640166, è stata posta in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina a commissario governativo del dott. Andrea Villa;

Vista la relazione acquisita in data 31 luglio 2024, prot. d'ufficio n. 0233706, nella quale il suindicato commissario governativo, nel prendere atto del dissesto patito dal sodalizio, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alla sanatoria delle irregolarità emerse in sede ispettiva, oggetto di diffida, cui si rinvia;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 12 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0241118, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere del Comitato centrale per le cooperative, espresso in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Lucia Paglione, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, nel rispetto del criterio del minor numero di analoghi incarichi attualmente in corso e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Lucia Paglione (giusta comunicazione PEC in data 3 febbraio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», codice fiscale 02090640166, con sede legale in Bergamo (BG), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963, codice fiscale PGL-LCU63P58B682T, domiciliata in via Aldo Moro n. 13 - 25124 Brescia (BS).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00826

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

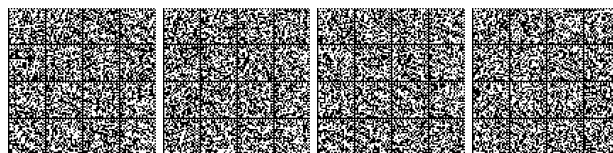
DECRETO 18 dicembre 2025.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di rapportazione navale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;



Vista la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di reportazione navale;

Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;

Vista la Convenzione internazionale di Nairobi per la rimozione dei relitti, fatta a Nairobi il 18 maggio 2007;

Vista la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, concernente attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 modifica l'allegato I, punto 4, lettera X, della direttiva 2002/59/CE, concernente le informazioni che le navi devono fornire alle autorità attraverso i pertinenti sistemi di reportazione, prevedendo, al fine di soddisfare l'evoluzione delle esigenze operative e di sicurezza, l'inclusione in detto allegato di nuove informazioni, nello specifico sui certificati di assicurazione, considerate essenziali per garantire la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente e una risposta efficace alle emergenze;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro compe-

tente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Ritenuto necessario adeguare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche di ordine tecnico introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X è sostituita dalla seguente: «X -Informazioni varie:

caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile *bunker*, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda;

status di navigazione;

uno o più certificati di assicurazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111;

il certificato assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;

il certificato assicurativo di cui all'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2010, n. 19;

il certificato assicurativo di cui all'art. 12 della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.».

Art. 2.

Diposizioni finali e finanziarie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2025

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
n. 111*

26A00827



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/PPA n. 33/2026 del 22 gennaio 2026 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardi-rene».

Estratto determina AAM/PPA n. 84/2026 del 13 febbraio 2026

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 33/2026 del 22 gennaio 2026, pubblicata per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana, Serie generale n. 26 del 2 febbraio 2026, concernente il trasferimento di titolarità del medicinale CARDIRENE, con proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati dalla società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154 alla società Substipharm con sede legale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia, per errore materiale, nei termini che seguono.

Laddove riportato:

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

CARDIRENE «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

A.I.C. confezione: 028717041.

Lotti: KMA003.

Leggasi:

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

CARDIRENE «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

A.I.C. confezione: 028717041.

Lotti: KMVA003.

Titolare A.I.C.: Substipharm con sede legale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00823

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo:

Marchio	Impresa	Sede
165 BG	NR Creation Di Colombi Renata	Cologno Al Serio (BG)

26A00784

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Approvazione delle modifiche del «Regolamento interno del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria»

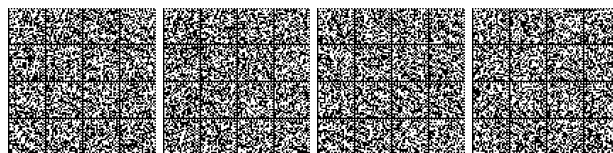
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria avvisa che la delibera n. 197/2026, con la quale il Consiglio, nel *plenum* del 10 febbraio 2026, ha approvato le modifiche ai commi 5 e 6 dell'art. 7-bis del «Regolamento interno del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria», adottato con delibera del 1° aprile 2003, è disponibile sul sito del Consiglio all'indirizzo: www.giustizia-tributaria.it - Sezione: DOCUMENTAZIONE – REGOLAMENTI

26A00783

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2025, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2024 e 2025 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:



ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2023 <i>Media</i>	<i>118,7</i>		
2024 Dicembre	120,2	1,1	1,7
<i>Media</i>	<i>119,7</i>		
2025 Gennaio	120,9	1,3	2,2
Febbraio	121,1	1,5	2,2
Marzo	121,4	1,7	2,9
Aprile	121,3	1,7	2,4
Maggio	121,2	1,4	2,2
Giugno	121,3	1,5	2,3
Luglio	121,8	1,5	2,6
Agosto	121,8	1,4	2,3
Settembre	121,7	1,4	2,0
Ottobre	121,4	1,1	1,8
Novembre	121,3	1,0	2,2
Dicembre	121,5	1,1	2,2
<i>Media</i>	<i>121,4</i>		



Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9
dicembre 2017	812,1	713,9	638,2	532,8	440,1	375,3	322,6	286,1	263,0
dicembre 2018	820,2	721,0	644,5	538,0	444,4	379,0	325,8	289,0	265,6
dicembre 2019	823,4	723,8	647,0	540,2	446,2	380,5	327,1	290,1	266,6
dicembre 2020	821,8	722,4	645,8	539,1	445,3	379,7	326,5	289,5	266,1
dicembre 2021	853,1	749,9	670,4	559,7	462,3	394,2	338,9	300,6	276,3
dicembre 2022	949,5	834,7	746,1	622,9	514,5	438,8	377,2	334,5	307,5
dicembre 2023	955,1	839,6	750,5	626,6	517,6	441,4	379,4	336,5	309,3
dicembre 2024	965,6	848,8	758,8	633,4	523,2	446,2	383,6	340,2	312,7
dicembre 2025	976,0	858,0	767,0	640,3	528,9	451,0	387,7	343,9	316,1

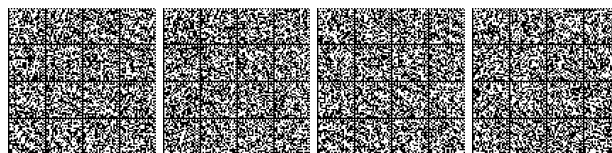


Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8
dicembre 2017	242,2	232,1	220,9	209,5	196,6	184,9	174,3	166,4	160,0
dicembre 2018	244,6	234,4	223,1	211,5	198,6	186,7	176,0	168,1	161,6
dicembre 2019	245,6	235,4	224,0	212,4	199,4	187,4	176,7	168,7	162,2
dicembre 2020	245,1	234,9	223,5	211,9	199,0	187,1	176,4	168,4	161,9
dicembre 2021	254,4	243,9	232,0	220,0	206,6	194,2	183,1	174,8	168,1
dicembre 2022	283,2	271,4	258,3	244,9	229,9	216,1	203,8	194,6	187,1
dicembre 2023	284,9	273,0	259,8	246,3	231,3	217,4	205,0	195,7	188,2
dicembre 2024	288,0	276,0	262,6	249,0	233,8	219,8	207,3	197,8	190,3
dicembre 2025	291,1	279,0	265,5	251,7	236,3	222,2	209,5	200,0	192,3

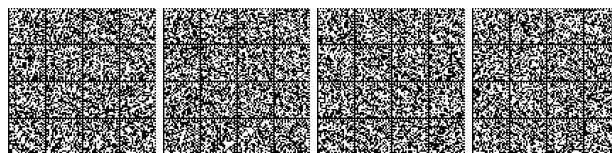


Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8
dicembre 2017	153,8	145,4	141,7	140,0	137,5	134,7	131,1	128,2	124,8
dicembre 2018	155,3	146,8	143,1	141,0	138,9	136,0	132,4	129,4	126,1
dicembre 2019	155,9	147,4	143,7	142,0	139,4	136,5	132,9	129,9	126,6
dicembre 2020	155,6	147,1	143,4	141,2	139,2	136,3	132,7	129,7	126,3
dicembre 2021	161,5	152,7	148,9	146,6	144,5	141,5	137,7	134,6	131,1
dicembre 2022	179,8	169,9	165,7	163,2	160,8	157,4	153,3	149,8	145,9
dicembre 2023	180,9	170,9	166,7	164,2	161,7	158,4	154,2	150,7	146,8
dicembre 2024	182,8	172,8	168,5	166,0	163,5	160,1	155,9	152,4	148,4
dicembre 2025	184,8	174,7	170,3	167,8	165,3	161,8	157,6	154,0	150,0

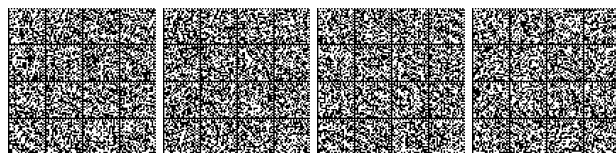


Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3
dicembre 2017	122,1	120,0	117,7	115,8	112,8	110,5	109,5	107,4	104,1
dicembre 2018	123,3	121,2	118,9	116,9	113,9	111,6	110,6	108,5	105,1
dicembre 2019	123,7	121,7	119,3	117,4	114,4	112,1	111,0	108,9	105,6
dicembre 2020	123,5	121,4	119,1	117,2	114,1	111,8	110,8	108,7	105,3
dicembre 2021	128,2	126,0	123,6	121,6	118,5	116,1	115,0	112,8	109,4
dicembre 2022	142,7	140,3	137,6	135,4	131,9	129,2	128,0	125,6	121,7
dicembre 2023	143,5	141,1	138,4	136,2	132,7	130,0	128,7	126,3	122,4
dicembre 2024	145,1	142,7	139,9	137,7	134,1	131,4	130,2	127,7	123,8
dicembre 2025	146,7	144,2	141,5	139,1	135,6	132,8	131,6	129,1	125,1

Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100	base dicembre 2017=100	base dicembre 2018=100	base dicembre 2019=100	base dicembre 2020=100
dicembre 2012	100,0								
dicembre 2013	100,6	100,0							
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0						
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0					
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0				
dicembre 2017	101,7	101,1	101,2	101,2	100,8	100,0			
dicembre 2018	102,7	102,1	102,2	102,2	101,8	101,0	100,0		
dicembre 2019	103,1	102,5	102,6	102,6	102,2	101,4	100,4	100,0	
dicembre 2020	102,9	102,3	102,4	102,4	102,0	101,2	100,2	99,8	100,0
dicembre 2021	106,8	106,2	106,3	106,3	105,9	105,0	104,0	103,6	103,8
dicembre 2022	118,9	118,2	118,3	118,3	117,8	116,9	115,8	115,3	115,5
dicembre 2023	119,6	118,9	119,0	119,0	118,5	117,6	116,5	116,0	116,2
dicembre 2024	120,9	120,2	120,3	120,3	119,8	118,9	117,7	117,3	117,5
dicembre 2025	122,2	121,5	121,6	121,6	121,1	120,2	119,0	118,5	118,8

Tabella 1 (segue) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2025 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2025=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2021=100	base dicembre 2022=100	base dicembre 2023=100	base dicembre 2024=100	base dicembre 2025=101				
dicembre 2021	100,0								
dicembre 2022	111,3	100,0							
dicembre 2023	112,0	100,6	100,0						
dicembre 2024	113,2	101,7	101,1	100,0					
dicembre 2025	114,4	102,8	102,2	101,1	100,0				

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).



Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016	dicembre 2017	dicembre 2018	dicembre 2019	dicembre 2020
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4	646,4	653,8	656,6	655,2
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9	556,2	562,7	565,2	563,9
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8	486,5	492,3	494,5	493,4
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8	389,7	394,5	396,4	395,5
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3	304,5	308,5	310,0	309,3
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3	245,1	248,5	249,8	249,1
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3	196,7	199,6	200,7	200,2
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9	163,0	165,6	166,6	166,1

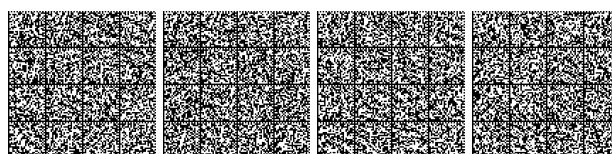


Tabella 2 (segue) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2021	dicembre 2022	dicembre 2023	dicembre 2024	dicembre 2025				
dicembre 1976	684,1	772,7	777,8	787,4	797,1				
dicembre 1977	589,4	667,2	671,7	680,2	688,7				
dicembre 1978	516,1	585,7	589,7	597,3	604,9				
dicembre 1979	414,5	472,6	475,9	482,2	488,6				
dicembre 1980	324,9	372,9	375,7	380,9	386,2				
dicembre 1981	262,5	303,4	305,8	310,3	314,7				
dicembre 1982	211,7	246,9	248,9	252,7	256,6				
dicembre 1983	176,3	207,5	209,3	212,7	216,1				

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

26A00824

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

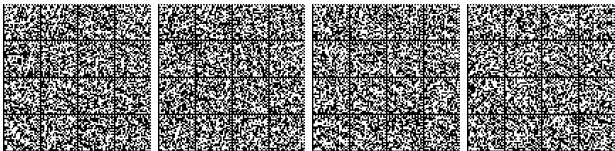
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «I-FID S.r.l.», in Pessinetto.

Con d.d. 12 febbraio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento del 12 luglio 2023, modificato in data 22 ottobre 2024, alla società «I-FID S.r.l.» con sede legale a Pessinetto (TO) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02668360064.

26A00839

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





€ 1,00

